

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordin. L. 1.500 - Sostenitore L. 5.000
Versamenti sul c/c postale numero 1/10663

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VII (nuova serie) - N. 8 - 31 Gennaio 1972

E' TEMPO DI PUNTUALIZZARE

SINDACALISMO AUTONOMO

Avvenne, come i nostri lettori ricorderanno, in quel di Genova: nell'aula magna del Liceo Andrea Doria.

Si era alla vigilia dello sciopero del 24-25 novembre 1971.

Durante una riunione indetta dai locali dirigenti del SASMI per discutere in merito allo sciopero, alcuni iscritti al SISME-Cisnal presenti chiesero al prof. Fagella, vice segretario nazionale del SASMI, di spiegare le ragioni che avevano deciso il SASMI a non invitare i rappresentanti del SISME-Cisnal.

Ecco la risposta del prof. Fagella: «Noi abbiamo voluto evitare di invitare la CISNAL perché così avevamo assicurato ai rappresentanti della CGIL, dell'UIL e della CISL. Questi ci avevano fatto sapere che non avrebbero accettato di intervenire al dibattito nel caso fosse stata invitata anche la CISNAL-Scuola».

La risposta del prof. Fagella, vice segretario nazionale del più numeroso sindacato «autonomo», il SASMI, è politicamente ineccepibile.

La risposta del prof. Fagella non fu estemporanea, né pronunciata a titolo personale. Si inquadra ortodossamente nella linea politica che da tempo (dal momento, cioè, in cui fu decretato l'ostracismo alla CISNAL-Scuola per ordine della triplice) orienta le sorti del sindacalismo «autonomo».

E' noto infatti che dopo gli avvenimenti del giugno-luglio 1970, per ordine della triplice, fu imposta una scelta politica a tutto il sindacalismo autonomo. Il sindacalismo «autonomo» obbedì e, da quel momento, anche per esso la CISNAL-Scuola cessò democraticamente di esistere.

L'offensiva del silenzio nei nostri confronti — validamente contrastata dal ritmo di incremento dei nostri tesserati — e la conseguente discriminazione politica decisa dal regime di centro-sinistra (a tutti i livelli e in tutti i settori della vita del Paese) furono fatte proprie dai sindacati «autonomi» della scuola. E su questa linea — il silenzio e la discriminazione nei nostri confronti — i sindacati «autonomi» si sono sempre fedelmente mantenuti.

L'atteggiamento dei sindacati «autonomi» nei confronti dei sindacati scuola della CISNAL non è una posizione autonoma dei sindacati stessi; è l'atteggiamento voluto dalla triplice confederale. I sindacati «autonomi» hanno fatta propria la consegna che il regime di centro-sinistra ha imposto nei confronti della CISNAL.

Quale la lezione politica che ci viene dai fatti su ricordati?

La risposta a tale interrogativo ci impone qualche considerazione di ordine generale.

Che cosa è, politicamente parlando, questo sindacalismo «autonomo»?

Nell'accezione corrente (estensiva) del termine, «autonomo» sta a significare «indipendente, libero, non subordinato». Nel linguaggio politico-sindacale, l'attributo sta ad (o dovrebbe) indicare un sindacato non subordinato a partiti politici: un sindacato apartitico.

Da tale angolo visuale, e secondo la logica del sindacalismo autonomo, il quadro sindacale italiano dovrebbe distinguere due settori:

— il settore dei sindacati «non autonomi» (alias, partitici);

— il settore dei sindacati «autonomi» (alias, apartitici).

I primi, dannati dal cordone ombelicale del partito-guida.

I secondi, felici nell'empireo dell'autonomia.

A parte la considerazione che

trattando dei rapporti partito-sindacato, si confonde l'ideologia politica con il partito (è l'ideologia a informare di sé e partito e sindacato; non è il partito a condizionare il sindacato); a parte la considerazione che un sindacato che non agisca nel quadro di una ideologia politica, finisce inevitabilmente per agire a beneficio del sistema politico nel quale opera (e a pro', quindi, di ideologie politiche altrui); a parte l'ulteriore non trascurabile considerazione che in tempo di elezioni amministrative e politiche, molte sezioni comunali e provinciali del sindacalismo «autonomo» si trasformano in altrettanti centri elettorali a beneficio di candidati appartenenti ai più disparati partiti politici (con tanti saluti alla autonomia apartitica), come spiegano i sindacati «autonomi» presenti nella scuola italiana la operante (anche se silenziosa) posizione anti-CISNAL da loro assunta in ossequio a precise iniziative e direttive di sindacati confederali (alias, partitici secondo la logica dell'autonomia) e, quindi, del regime di centro-sinistra?

Come spiegano, i sindacati «autonomi», questa obbedienza a precise scelte politiche di regime e, quindi, ideologiche?

E' anche questa una presa di posizione (politica) della loro «autonomia»?

Noi pensiamo più realisticamente che tali atteggiamenti siano proprio la conseguenza della tanto sbandierata «autonomia». E non saremo noi a scandalizzarci di una simile situazione.

Stiamo analizzando una situazione politica e, quindi, solo in termini

politici valutiamo le singole circostanze e la «lezione» (come dicevamo in premessa) che ci viene da tale situazione.

Il sindacalismo «autonomo» è (o sarà) un sindacalismo apartitico. Ma è — per il semplice fatto di manifestarsi in attività sindacale — attività politica.

Ebbene, in sede politica non basta fare la voce grossa (del numero): bisogna avere le idee in testa e disporre degli strumenti operativi (legislativi e non solo legislativi) per tentare di attuarle; non basta fare la voce grossa (del numero) per l'aumento dello stipendio, quando non si sa che pesci pigliare nel momento in cui la scuola italiana rischia di saltare per le grandi manovre della democrazia politica.

Nell'attività politica, nessuno schieramento può operare a lungo se privo di una idea-forza che gli consenta di resistere all'urto della lotta politica e di imporre, se necessario, una propria linea. E' fatale, allora, che finisca negli schieramenti che le idee-forza degli altri determinano.

Ebbene, nel quadro di tali considerazioni, dati i fatti e le circostanze, noi siamo convinti che i sindacati «autonomi» della scuola (fatte alcune lodevoli e settoriali eccezioni) operino nella scuola come e peggio dei sindacati della triplice. Privi di una etichetta ideologica, si prestano egregiamente ad operare come quinta colonna del regime.

Questa è, o amici e colleghi, la lezione che ci viene dai fatti. Il resto è vuota accademia.

Sappiatevi regolare.

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

E' ACCADUTO A PALERMO

In nome della democrazia

Un nuovo gravissimo atto di intimidazione politica è stato compiuto ieri all'Istituto tecnico industriale «Vittorio Emanuele» di Palermo da una quarantina di attivisti rossi — la maggior parte dei quali estranei al mondo della scuola — che hanno «occupato» e «presidiato» l'istituto per impedire il regolare svolgimento di un'assemblea di professori, indetta dal Sisme-Cisnal e regolarmente autorizzata dal preside.

Dopo aver minacciato, attraverso la diffusione di volantini e la pubblicazione di un «avvertimento» sul foglio rosso locale, che «la Cislal non avrebbe messo mai piede nelle scuole», gli attivisti comunisti, si sono recati nella prima mattinata davanti all'ITI costituendo picchetti all'interno e all'esterno dell'edificio e bloccando la regolare attività scolastica fino alla sera, senza che ciò abbia suscitato il benché minimo intervento degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico.

Di fronte al disinteresse delle autorità (che in troppi casi dimostrarono l'aperta connivenza con l'iniziativa rossa), il segretario regionale del Sisme-Cisnal, prof. Domenico Lo Iacono, ha presentato un esposto alla questura rilevando la gravità dell'episodio e sottolineando i ripetuti tentativi di prevaricazione e di violenza ai quali viene regolarmente fatto seguito il sindacato nazionale.

E' questo, infatti, il terzo epi-

sodio di violenza rossa che si registra nel mese di gennaio contro la Cislal-scuola alla quale si tenta di impedire, con la forza, di svolgere al pari delle altre organizzazioni sindacali, la regolare attività associativa.

Il «blocco» dell'ITI è il più recente episodio di violenza comunista, anche se, forse, il meno «cruento». Negli ultimi giorni, infatti, si è assistito al dispiegarsi della attività rossa nelle scuole, attraverso agguati, aggressioni e pestaggi, che appaiono «squadre volanti», godendo di impunità, compiono ai danni di quanti osano dissentire dalle imposizioni marxiste.

Sulla grave situazione delle scuole palermitane è intervenuto il commissario della federazione provinciale del MSI di Palermo, on. Dino Grammatico, il quale ha dichiarato «di avere investito i gruppi parlamentari all'ARS ed al parlamento nazionale per l'immediata apertura di una inchiesta al fine di acclarare le responsabilità che gravitano sui gruppi di sinistra e sui docenti marxisti per quanto riguarda le intimidazioni, le provocazioni e le violenze volte ad impedire agli studenti e ai professori non comunisti l'esercizio della libertà di studio, di assemblea e di parola».

L'on. Grammatico, dopo aver affermato che «la federazione procederà, d'ora innanzi, a denunciare alla Magistratura, non

E.N.A.M.

Bilancio 1972

L'annuale conferenza stampa indetta dalla Presidenza per esporre le linee programmatiche e il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1972 dell'Ente Nazionale Assistenza Magistrale, si è svolta nella sala delle riunioni della Sede Centrale, con la partecipazione dei dirigenti Nazionali dei Sindacati della Scuola, e dei redattori dei giornali di categoria e delle riviste scolastiche.

L'incontro con il Presidente e con i Consiglieri di Amministrazione era particolarmente atteso non solo per quello che il Prof. Marchesi avrebbe esposto nella sua relazione, ma anche per quello che avrebbe detto in merito alla polemica insorta tra la rivista «I diritti della Scuola» e un Sindacato dei dipendenti dell'Ente, aderente alla CGIL, in ordine agli stipendi percepiti dal personale dell'ENAM.

Giova ricordare che «I diritti» aveva pubblicato nel n. 11-12 del 5 gennaio 1972 un articolo dal titolo «Un impiegato dell'Ente vale due Maestri» a firma di Mario Mariotti e una nota redazionale dal titolo «L'oca di guardia», nella quale veniva stigmatizzato il comportamento intollerante della sindacalista della CGIL, messo in atto nei confronti del predetto Mario Mariotti, insegnante e contribuente dell'ENAM, il quale nei locali della Sede Centrale si era soffermato a rilevare, da un quadro esposto al pubblico, le tabelle degli stipendi percepiti dal personale appartenente alle varie carriere.

Il Sindacato CGIL, molto inopportuno, con cattivo gusto

e con spirito democratico... e progressista, aveva replicato a «I diritti» con un manifesto che suonava offesa per la categoria magistrale.

Il Manifesto, esempio tipico del classismo marxista, era una chiara ed aperta dichiarazione di inconciliabilità con l'altra categoria produttiva che mediante il suo contributo economico tiene in vita l'ENAM.

Rimandiamo ad altra circostanza il discorso che fatalmente investirebbe fatti e problemi non direttamente legati alle vicende dell'ENAM e veniamo alla relazione svolta dal Prof. Linneo Marchesi, Presidente dell'Ente.

Egli ha detto che la politica dell'ENAM tracciata per il quadriennio 1970-74 non si distacca da quella adottata dai precedenti amministratori, anche se l'attenzione dell'attuale Consiglio è rivolta verso quelle particolari esigenze manifestate in questi ultimi anni dalla categoria.

Il nuovo statuto dell'ENAM con le sue implicazioni di ordine strutturale e funzionale, è stato oggetto di una ampia esposizione. Allo stato attuale ci si augura che il Consiglio di Stato esprima sollecitamente, senza muovere rilievi, il parere favorevole.

Le nuove norme consentiranno all'Ente di svolgere specialmente in periferia una attività più adeguata e un intervento più celere per tutte quelle forme di assistenza in cui è necessario far presto e bene.

I Comitati provinciali organi periferici dell'Ente saranno gestiti con larga rappresentanza della categoria.

Il Presidente è passato poi ad illustrare il Bilancio preventivo per l'anno 1972, nel corso del quale sono previste entrate per L. 4.014.712.000 che saranno spese nel modo indicato dalla tabella riprodotta.

Dopo l'ampia ed interessante esposizione del Presidente hanno preso la parola i sindacalisti presenti.

Per il SINAIE è intervenuto direttamente il Segretario Nazionale il quale dopo aver dichiarato che si aspettava una diversa e più moderna impostazione programmatica che uscisse almeno in parte dai soliti schemi di intervento assistenziale, ha indicato alcuni tra i più importanti bisogni degli iscritti che l'Ente dovrebbe secondo il SINAIE soddisfare sia pure gradualmente:

- 1) Consentire agli iscritti, me-
- (Continua a pag. 4)

PREVENTIVO 1972		
VOCI DI SPESA	ENTRATE EFFETTIVE	
	4.014.712.000	
	Importo	Perc.
USCITE EFFETTIVE		
A) Spese istituzionali:		
1) Assistenza orfani ed equiparati	1.055.000.000	26,28
2) Assistenza scolastica figli iscritti	982.000.000	24,44
3) Assistenza climatica e termale iscritti	525.000.000	13,08
4) Assistenza climatica figli iscritti	50.000.000	1,25
5) Assistenza culturale	55.000.000	1,37
6) Previdenza	417.120.000	10,39
7) Assistenza facoltativa	500.000.000	12,46
<hr/>		
B) Spese generali e di funzionamento	360.650.000	8,98
TOTALE SPESE ISTITUZIONALI	3.584.120.000	89,27
C) Spese straordinarie	69.000.000	1,72
D) Fondo riserva esercizio	942.000.000	0,03
<hr/>		
TOTALE USCITE EFFETTIVE	4.014.712.000	100,00

Iniziative del SINAIE

EDUCAZIONE FISICA PER MAESTRI ELEMENTARI INSEGNANTI

On. Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Istruzione Elementare - Viale di Trastevere - ROMA

Continuano a pervenire a questa Segreteria Nazionale del SINAIE-CISNAL non poche lagnanze di insegnanti che hanno frequentato il corso di aggiornamento di educazione fisica per maestri elementari e impiegare nei Centri pulcini scolastici, istituito dal Provveditorato agli Studi di Roma nell'ottobre scorso e concluso il 22 dicembre 1971.

Allo scopo di promuovere le iscrizioni al detto corso (dai cento iniziali si arrivò ai duecento iscritti) era stato assicurato agli insegnanti che ne avessero frequentato le lezioni e superato gli esami finali un congruo punteggio valevole nei concorsi magistrali e nelle graduatorie annuali per gli incarichi e le supplenze, oltre all'impiego immediato e retribuito nei Centri pulcini.

A pochi giorni dagli esami, fissati per il quattro febbraio venturo, pare che sia stato comunicato agli interessati che il diploma che dovranno conseguire non servirà intanto al pronto incarico nei suddetti Centri, dovendo per quest'anno i promossi prestare gratuitamente la propria opera come tirocinanti (mentre l'anno prossimo quaranta insegnanti soltanto potranno essere assunti con uno stipendio di... L. 45 mila mensili, né — per difficoltà sollevate da codesto Ministero — sarà valutato, come era stato promesso, ai fini del concorso o delle graduatorie per gli incarichi e le supplenze.

Tutto ciò ha indignato i duecento frequentanti del corso per i quali appare come una beffa inqualificabile l'essersi sacrificati per due mesi e mezzo, cinque giorni della settimana, per frequentare le lezioni e studiare il volume di dispense acquistato al prezzo di L. 5.000.

Anche ad avviso di questa Segreteria Nazionale sarebbe assai ingiusto non solo tenere in considerazione il diploma di un corso di aggiornamento di una disciplina — l'educazione fisica — che pure dovrebbe essere fondamentale specialmente nell'insegnamento elementare ma anche dare ad esso la stessa valutazione dei diplomi che durano soltanto un mese.

La Segreteria Nazionale del SINAIE-CISNAL auspica, pertanto, che Codesto On. Ministero vorrà riesaminare la questione ed assegnare al diploma del corso per i Centri pulcini scolastici un punteggio proporzionato alla sua durata.

Il Segretario Nazionale

SUPPLENZE TEMPORANEE INSEGNANTI ELEMENTARI NON DI RUOLO

On. Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Istruzione El. - Viale di Trastevere - ROMA

L'ultimo comma dell'art. 12 della legge n. 820 del 24.9.71, abrogando l'art. 329 del R.D. del 1928, ha soppresso l'alternamento degli insegnanti elementari di ruolo in caso di assenza di titolare. L'innovazione è stata messa in evidenza anche nella Ordinanza numero 295 del 14.10.71 di codesto On. Ministero, che al paragrafo 7, in fine, dispone che già per quanto concerne l'anno scolastico 1971-72, non saranno autorizzati alternamenti di orario.

Ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il penultimo comma dello stesso art. 12 fissa un principio fondamentale, stabilendo testualmente che "alla continuità del servizio, in caso di assenza del titolare, provvede il direttore didattico, affidando la classe in supplenza temporanea agli insegnanti non di ruolo, secondo norme che saranno dettate con ordinanza del Ministero della P.I."

L'abolizione dell'alternamento e la disposizione testé citata hanno

evidentemente caducato non solo il primo comma dell'art. 35 dell'ordinanza relativa agli incarichi e alle supplenze nella scuola elementare, emanata in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 820, ma anche il secondo comma, nel quale si prevedeva in quali casi tassativi il direttore didattico potesse procedere alla nomina, come supplenti, di insegnanti non di ruolo.

La norma del su citato penultimo comma dell'art. 12 della legge n. 820 opera automaticamente: il direttore didattico, tutte le volte in cui si verifici un'assenza dei titolari, deve nominare — attenendosi alle regole dell'apposita ordinanza (quali ad es. il rispetto della graduatoria, la convocazione per fonogramma ecc.) — il supplente tra gli insegnanti non di ruolo.

Iniziative del SISME-CISNAL

Personale ausiliario

Come è noto, i deputati onorevoli Turchi, Menicacci e Nicosia del M.S.I. presentarono una proposta di legge (n. 134, in data 6 luglio 1968) relativa all'esenzione dall'obbligo delle pulizie da parte dei bidelli delle scuole.

In questi giorni la Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL ha creduto opportuno integrare la suddetta proposta di legge con gli emendamenti che di seguito riportiamo:

Articolo 1

I bidelli delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado posti a carico dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, sono esentati dall'obbligo di effettuare le pulizie di ogni ambiente scolastico, compresi gli uffici di presidenza e di segreteria.

Articolo 2

Lo Stato e gli Enti Locali a carico dei quali è posto il personale di servizio di cui all'articolo precedente, sono autorizzati a stipulare contratti di appalto con imprese private per le esecuzioni dei lavori di pulizie già affidati ai bidelli.

Articolo 3

Dalla entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la stessa.

Articolo 4

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione, in apposito capitolo, della somma occorrente a decorrere dall'esercizio finanziario 1972.

Alla copertura di detto onere si provvederà mediante riduzione dei fondi previsti dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, per la manutenzione dei locali scolastici, e l'importo rimanente, quanto all'anno 1972, mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri di spesa corrente dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto al relativo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.

Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Modelli viventi

17 gennaio 1972

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti Piazza Papireto, 2 90100 - PALERMO e p.c.

Al Ministero della Pubblica Istruzione Ispettorato Istruzione Artistica Piazza Bernardino da Feltre 00153 - ROMA

Alcuni Modelli Viventi in servizio presso codesta Accademia, inquadrati nel nostro Sindacato, hanno fatto presente che è man-

Data la rilevata automaticità non pare ormai ammissibile il ricorso all'abbinamento nei limiti di tre giorni, dovendosi far luogo alla supplenza anche per un solo giorno affidando la classe agli insegnanti non di ruolo che hanno chiesto l'iscrizione nelle graduatorie del circolo.

La Segreteria Nazionale del SINAIE-CISNAL, poiché da più parti si lamenta che la legge numero 820 è ancora disattesa anche a questo riguardo, in quanto Provveditorati e Direzioni didattiche continuano ad attenersi a disposizioni dell'ordinanza ormai superate e, perciò, illegittime, sollecita l'emanazione da parte di codesto On. Ministero di nuove direttive cui gli uffici scolastici provinciali e periferici possano uniformarsi.

Il Segretario Nazionale

cato loro il pagamento delle tredicesime mensilità 1970 e 1971 e il pagamento delle prestazioni non fornite a causa delle agitazioni studentesche.

Poiché la mancata prestazione non è imputabile alle lavoratrici in questione, si prega codesta Presidenza di voler disporre perché siano corrisposti alle predette i compensi loro spettanti.

Ad ogni buon fine, si fa presente che in circostanze analoghe questa organizzazione sindacale ha consigliato alle Accademie ed ai Licei Artistici di Roma, Milano e Torino di inoltrare al Ministero della P.I., Ispettorato Istruzione Artistica, Div IV, Piazza Bernardino da Feltre Roma, motivata e circostanziata richiesta in cui sia messa nella massima evidenza la completa disponibilità dei modelli viventi nei giorni in cui, per forza maggiore, non è stata possibile la loro utilizzazione.

Sicuri che codesta Presidenza vorrà benevolmente considerare la posizione dei suddetti lavoratori, restiamo in attesa di notizie al riguardo.

Il Responsabile Nazionale del Personale non Insegnante (G. BOCCAFRESCA)

Concorsi a Preside

CONCORSO A PRESIDE LICEI E ISTITUTI MAGISTRALI

Si informano gli interessati che con il turno di febbraio avranno termine i colloqui per tutti i candidati il cui cognome inizia con la lettera G.

CONCORSO A PRESIDE SCUOLA MEDIA

Il turno di febbraio terminerà con il candidato il cui cognome inizia con la lettera PO.

Interrogazioni parlamentari

Gli onn.li Roberti, Abelli, Nicosia, hanno rivolto al ministro della Pubblica Istruzione la seguente interrogazione:

per conoscere se non ritenga opportuno spiegare un intervento onde disciplinare il corso di "scienze e arti nel campo della stampa" esistente presso il Politecnico di Torino da vari lustri, ma che tuttora resta bloccato al terzo anno, senza che si provveda al completamento con il quarto anno, onde dar modo agli iscritti al corso medesimo di conseguire il titolo relativo.

Si chiede risposta scritta.

Gli onn.li Roberti, Almirante, Pazzaglia, hanno rivolto al Ministro della Pubblica Istruzione la seguente interrogazione: per conoscere le decisioni prese per far dare corso alla esatta

A che gioco giochiamo?

Lo sciopero, che la maggior parte del personale docente e non docente della scuola media italiana ha effettuato nei giorni 24 e 25 novembre, completamente riuscito anche coll'efficace e fattivo contributo del nostro Sindacato, non era, come abbiamo chiaramente scritto nel n. 4 del 30 novembre di questo giornale, uno sciopero fine a se stesso, ma solo un avvertimento.

Ha il sig. Ministro inteso il significato di tale avvertimento?

In un primo momento ci era sembrato di sì, specie quando, evidentemente e visibilmente preoccupato per gli effetti che avrebbe potuto avere la riuscita della manifestazione sindacale, convocò e ricevette, fra le ore 10 e le ore 14 del giorno 23, i dirigenti di tutti i Sindacati della Scuola Media. Noi fummo ricevuti esattamente alle ore 13,10, e di quanto in quel ricevimento l'on. Misasi ebbe la compiacenza di dirci demmo notizia in un comunicato, pubblicato sullo stesso n. 4 di "Scuola Nazionale" e intitolato: "Tra il serio e il faceto".

Le nostre impressioni, implicite nel titolo del comunicato, non erano, purtroppo, inesatte! Da allora, infatti, nessun atto concreto è venuto da parte del Ministero, che possa essere preso come indice di una decisa volontà di risolvere i problemi più importanti posti sul tappeto dalla massiccia azione sindacale di preavviso.

Il disordine, il caos, la violenza imperano sovrani nella Scuola (specie a Roma e a Milano), senza che da parte del Ministero si faccia qualche cosa di positivo per ripristinare la serietà dell'insegnamento e la dignità della funzione docente. Nella carenza assoluta delle Autorità Centrali, la tutela del prestigio e della incolumità dei professori è affidata soltanto a qualche lo devole iniziativa personale di qualche Preside e di qualche insegnante, che hanno il coraggio (è proprio il caso di parlare di coraggio!) di applicare le norme vigenti. Si capisce che la responsabilità di quanto succede non è soltanto dell'on. Misasi, ma, come abbiamo specificato nella lettera a lui diretta, di "tutta intera una classe politica che ha avuto la diabolica abilità di istituzionalizzare in Italia un regime di violenza nel quale tutti noi — insegnanti, presidi, alunni, famiglie — siamo coinvolti".

Il progetto di legge delega sullo stato giuridico deve essere ancora approvato dal Senato e non è necessario essere dotati del dono della profezia per prevedere che passeranno dei mesi, e forse degli anni, prima che si possa parlare di una legge concreta e par-

ticolareggiata sullo stato giuridico e di una autentica rivalutazione del trattamento economico. Frattanto il costo della vita aumenta costantemente ed irrisolvibilmente, mentre le retribuzioni di quanti operano nella scuola rimangono stazionarie e il premio di contingenza resta ancorato alle prime 40.000 lire di stipendio.

L'edilizia scolastica non accenna minimamente a svilupparsi con quel ritmo che sarebbe necessario per ovviare alle innumerevoli deficienze esistenti e per provvedere ai bisogni derivanti dal costante aumento della popolazione scolastica.

Per soffermarci soltanto su alcuni dei problemi più importanti, chiediamo questa breve rassegna con quello scottante dei professori non di ruolo, del quale ci siamo sempre interessati in modo particolare, convinti come siamo della necessità di rendere giustizia a questi nostri colleghi benemeriti, che, pur senza alcuna seria prospettiva per l'avvenire, concorrono anch'essi a tenere in piedi la baracca trabalante, in cui è stata ridotta la Scuola italiana. E' evidente che la soluzione integrale del loro problema contribuirebbe non poco a puntellare la baracca...

Il 26 novembre u.s. è stata approvata in via definitiva dall'VIII Commissione della Camera la legge n. 822/B "Norme per il conseguimento dell'abilitazione ecc.", più comunemente nota col nome di Legge sui Corsi Abilitanti. Ebbene: siamo alla fine di gennaio, e il Ministero non ha ancora provveduto alla prima delle incombenze stabilite dalla legge: l'emanazione — entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa — del decreto prescritto dall'art. 7, concernente il riordinamento e la riduzione delle attuali 57 classi di abilitazione in un numero inferiore, mediante il raggruppamento in un'unica classe delle classi che comprendono la stessa disciplina o gruppo di discipline, anche se di diverso tipo e indirizzo.

L'art. 1 stabilisce che "a partire dall'anno scolastico 1971-72 e fino al 30 settembre 1974 il titolo di abilitazione all'insegnamento secondario si consegue mediante la frequenza a corsi di durata non inferiore ad un anno scolastico e subordinatamente all'esito positivo di una valutazione finale".

Lasciando da parte tutte le critiche e le perplessità espresse nel nostro articolo pubblicato sul numero 5 del 15 dicembre, ci domandiamo come possano essere attuati per l'anno scolastico 1971-72 i trenta (e forse più) Corsi

Paride De Bella

(Continua a pag. 4)

applicazione della legge n. 340/1968 a favore degli insegnanti di applicazioni tecniche inquadrati nel ruolo B, in seguito alla decisione n. 191 del Consiglio di Stato del 16.3.1971 che riconosce per intero il servizio prestato nel ruolo di provenienza.

I sottoscritti sottolineano che sarebbe oltremodo ingiusto che la benemerita categoria degli insegnanti di applicazioni tecniche venisse danneggiata dalla restrittiva ed erronea interpretazione data alla legge n. 340/1968 dagli organi amministrativi del Ministero della Pubblica Istruzione.

Si ritiene che la sollecitata esatta applicazione della legge impedirebbe ulteriori ricorsi giurisdizionali presso il Consiglio di Stato.

Si chiede risposta scritta.

Il ministro della P.I. ha così risposto:

Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, della quale, ad ogni buon fine, si acclude copia.

Si fa presente che si è provveduto a richiedere al Ministero del Tesoro la necessaria maggiore assegnazione di fondi sul capitolo 1961 occorrente per la integrale applicazione della legge 1968, numero 340 secondo i nuovi criteri dettati dal Consiglio di Stato con decisione n. 191 del 16.3.1971 (8 mila milioni per il periodo 1.10.68/31.12.71 e 2.500 milioni quale onere annuo continuativo).

Successivamente potrà provvedersi in favore dei docenti cui si riferisce la S.V. Onorevole, al riconoscimento intero del ruolo B del servizio prestato dagli interessati nel ruolo C.

Disposizioni ufficiali

NOTE DI QUALIFICA DEL PERSONALE ISPETTIVO E DIRETTIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PER L'ANNO 1971

Circolare n. 9 del 12 gennaio 1972

Si inviano con plico a parte e in pari data, i modelli delle note di qualifica per l'anno 1971, che devono essere redatti per gli ispettori scolastici e i direttori didattici, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.57, n. 3, nonché i relativi modelli di notificazione del giudizio complessivo.

Al riguardo, si confermano le disposizioni emanate lo scorso anno con circolare n. 397 (prot. n. 6691/29) del 16.12.1970, che si ritiene opportuno ripetere.

1) Occorre assolutamente evitare le discordanze tra i singoli giudizi analitici ed il giudizio complessivo. Quest'ultimo deve, infatti, essere adeguatamente motivato e deve concordare con le note particolari — segnatamente con quelle che si riferiscono alla operosità, alla diligenza, alla condotta dei funzionari — nonché con le osservazioni speciali.

2) I singoli giudizi analitici debbono essere espressi in relazione ad elementi (pubblicazioni, lavori speciali, prestazioni varie, rendimento, operosità, ecc...) desunti dall'attività svolta nell'anno per il quale viene attribuita la qualifica e non con riferimento a giudizi già dati nei precedenti anni.

3) I giudizi debbono essere formulati esclusivamente con gli aggettivi indicati in calce ai modelli e, qualora l'estensore voglia servirsi di una espressione più ampia, questa deve, comunque, sempre comprendere il corrispondente aggettivo.

4) Per nessuna delle voci indicate nel rapporto informativo può essere omissa il relativo giudizio analitico.

5) Il Provveditore agli studi, qualora non condivida i giudizi analitici o quello complessivo attribuiti dall'ispettore scolastico, in sede di revisione ai sensi dell'art. 65 del R.G. sui servizi della istruzione elementare, approvato con R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, esprime, nello spazio a lui riservato, il proprio personale giudizio, debitamente motivandolo, e attribuisce la qualifica definitiva: è ovvio che, in caso di giudizio complessivo diverso, all'interessato deve essere notificata la qualifica espressa dal Provveditore agli studi e non quella proposta dall'ispettore scolastico.

6) In ogni caso la notificazione del giudizio complessivo ai direttori didattici deve effettuarsi dopo che il Provveditore agli studi abbia adempiuto a quanto prescritto dal citato art. 65.

7) A norma dell'art. 53 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, si precisa che, per il personale comandato a disposizione del Ministero AA.EE., i modelli di cui sopra non debbono essere redatti dalle SS.LL.

Per il personale, invece, assegnato presso le Università, ai sensi dell'art. 5 della legge 2.12.1967, n. 1213, o distaccato ai Centri didattici, le note di qualifica, nonché il giudizio complessivo, sono compilati dalle SS.LL. tenendo conto degli elementi di giudizio forniti dagli Uffici presso i quali i funzionari stessi prestano servizio.

8) I rapporti informativi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici trasferiti in altro provincia, nel corso dell'anno da qualificare, debbono essere compilati dalla competente autorità della provincia nella quale gli interessati sono titolari alla data del 31 dicembre. A tal fine, peraltro, dovranno essere richiesti elementi di giudizio — da tenere nel debito conto — alle autorità della provincia di precedente titolarità.

9) Per ciascun ispettore scolastico debbono essere compilati n. 2 modelli di note di qualifica (uno da trasmettere al Ministero, l'altro da conservare agli atti del Provveditorato agli studi) e il modulo di notificazione del giudizio

complessivo, da trasmettere ugualmente al Ministero.

Per ciascun direttore didattico, invece, debbono essere compilati n. 3 modelli di note di qualifica (uno da trasmettere al Ministero, uno da conservare agli atti del Provveditorato agli studi e uno agli atti dell'Ispettorato scolastico), nonché il modulo di notificazione del giudizio complessivo da inviare al Ministero.

10) Qualora le note siano dattiloscritte, è necessario che su ciascuna copia risulti una dichiarazione firmata dall'estensore, nella quale si attesti che le note stesse sono state personalmente compilate a macchina.

1) I modelli delle note di qualifica e i moduli di notificazione del giudizio complessivo dovranno pervenire al Ministero non oltre il 28 febbraio 1972, unitamente ad un elenco alfabetico del personale.

Per evitare che vadano smarriti, i modelli di notificazione devono essere spillati nell'interno delle rispettive note di qualifica, in un unico ordine alfabetico e non suddivisi per circoscrizione.

Nell'invitare le SS.LL. all'esatto adempimento di quanto disposto con la presente circolare, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla precisione e sulla puntualità, sia nella redazione che nell'invio delle note di cui trattasi.

TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DELLE SCUOLE MEDIE PER L'ANNO SCOLASTICO 1972-73 - PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE E DOCUMENTAZIONE SERVIZIO

Prot. n. 1562 - II/1 del 13.1.1972

A seguito della circolare prot. n. 766 del 7.1.1972, relativa allo oggetto, si comunica che il Ministero della Pubblica Istruzione ha trasmesso a quest'Ufficio l'unita nota telegrafica (prot. n. 502 del 12 c.m.) che di seguito si trascrive:

« Prot. n. 502 at modifica ordinanza ministeriale 14 dicembre 1971 comunicata che termine presentazione domande Presidi et Docenti Scuole medie aspiranti at trasferimento aut passaggio sono così rettificati: 31 gennaio per presentazione domande da parte Docenti at Capi istituto; 5 febbraio per trasmissione at provveditori studi dette domande, unitamente at domande trasferimento aut passaggio Presidi; 20 febbraio per trasmissione da parte SS.LL. at Ministero.

Disponesi che in luogo dichiarazione provveditori di cui comma 5 paragrafo B predetta Ordinanza Professori interessati presentino at Presidi formale dichiarazioni in carta libera redatta sotto personale responsabilità dei servizi pre-ruolo prestati dei quali sia stato già chiesto riconoscimento at fini corriera aut venga richiesto riconoscimento stessi fini con domanda et prescritta documentazione entro termini 31 gennaio corrente.

Preside sulla base di tali dichiarazioni calcolerà servizio riconoscibile ai sensi D.L. 19 giugno 1970 numero 576 et circolare numero 275 del 7 settembre 1970, redigendo apposita dichiarazione. Le dichiarazioni del Professore interessato et del Preside saranno allegate alle domande di trasferimento ».

Le SS.LL. sono pregate di volere dare la massima tempestiva comunicazione della presente circolare al personale docente interessato.

INSEGNANTI NON DI RUOLO CON INCARICO A TEMPO INDETERMINATO - RECUPERO ASSEGNI

Circolare n. 17. Prot. n. 39814/378/M del 17 gennaio 1972

Questo Ministero, anche a seguito di un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato espresso sulla materia, ha riesaminato la disposizione di cui al punto 7 della

Circolare Ministeriale 12 marzo 1970 n. 103, che prevede il recupero degli assegni relativi al periodo di tempo intercorrente tra il 1° ottobre e la data di effettiva assunzione in servizio, nei confronti degli incaricati a tempo indeterminato che cessino dal servizio per dimissioni o per decadenza nel corso dello stesso anno scolastico in cui hanno ottenuto la nomina.

Al riguardo si rappresenta che la disposizione suddetta deve intendersi abrogata in quanto in contrasto con la norma contenuta nell'art. 6 della legge 13.6.1969, n. 282 che, riconoscendo all'incaricato il diritto alla retribuzione con decorrenza dal 1° ottobre nell'ipotesi di nomina in una cattedra o posto provvisoriamente affidato nel corso dello stesso anno scolastico ad altro insegnante che non sia stato retribuito, svincola la retribuzione dell'incaricato dal principio della corresponsività della retribuzione che ha ispirato il comma 7 della succitata circolare.

INSEGNANTI EDUCAZIONE FISICA

Circolare n. 19 del 18 gennaio 1972

Gabinetto n. 41100/379/M. Finè consentire at insegnanti educazione fisica beneficiari Legge 832 del 19 ottobre 1970 frequenza corsi ISEF invitansi Signorie Vostre impartire disposizioni dipendenti Capi istituto perché tali insegnanti siano lasciati liberi con decorrenza immediata il sabato et pomeriggio venerdì, fatta eccezione iscritti ISEF Lombardia, già esonerati in altro giorno. Dal 16 maggio prossimo tutti detti insegnanti dovranno essere lasciati completamente liberi da impegni scolastici et dovranno essere impegnati in operazioni scrutinio finale per non oltre due giorni consecutivi et in operazioni esami per non oltre 3 giorni consecutivi nonché essere esonerati assistenza esami. Medesime disposizioni dovranno applicarsi per insegnanti educazione fisica incaricati insegnamento nei predetti corsi su richiesta ISEF competente convalidata Direzione generale universitaria. Per periodo totale servizio non est consentito procedere at nomine supplenti temporanei. Periodo medesimo, inoltre, sarà valutato, per tutti predetti insegnanti, quale servizio scolastico effettivamente prestato. Signorie Vostre cureranno esatta osservanza tali disposizioni.

ENPAS: ASSISTENZA DIRETTA

(Gazzetta Ufficiale n. 317 del 16 dicembre 1971)

LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1053.

Diritto degli assistiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico all'assistenza sanitaria diretta opzionale.

Articolo 1

A decorrere dalla data del 1° luglio 1972 i soggetti ammessi a fruire dell'assistenza sanitaria gestita dall'ENPAS e dall'ENPDEDP hanno diritto di optare per l'erogazione, da parte dell'ente stesso, delle seguenti prestazioni in forma diretta:

- assistenza sanitaria generica ambulatoriale e domiciliare;
- assistenza sanitaria specialistica ambulatoriale e domiciliare;
- assistenza farmaceutica;
- assistenza ostetrica.

Per le altre prestazioni sanitarie, nonché per coloro che non intendano avvalersi del diritto di opzione, l'assistenza sanitaria continuerà ad essere erogata secondo il sistema e nelle forme previste dall'ENPAS e dall'ENPDEDP all'entrata in vigore della presente legge, migliorando adeguatamente i rimborsi per prestazioni mediche.

L'opzione, da esercitarsi dall'assicurato per sé e per il nucleo familiare assistibile, ha validità per tutto l'anno solare e si intenderà automaticamente rinnovata ove non venga revocata entro il 30 novembre di ciascun anno.

Per l'esecuzione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, l'ENPAS e l'ENPDEDP

sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni con le organizzazioni professionali e sindacali delle categorie sanitarie interessate. Dette convenzioni, a parità di prestazioni professionali, dovranno essere conformi, per gli aspetti economici e, ove possibile, per quelli normativi, alle analoghe convenzioni stipulate dall'INAM.

Articolo 2

Per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali, l'ENPAS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà a stipulare con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie convenzioni per l'utilizzazione in comune dei rispettivi ambulatori, nonché del personale adetto.

Analoghe convenzioni potrà stipulare l'ENPDEDP, entro lo stesso termine e con lo stesso Istituto, per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali.

Articolo 3

Per l'anno 1972, ai fini della copertura degli oneri conseguenti all'attuazione delle norme di cui all'articolo 1 e del conseguente equilibrio della gestione sanitaria per l'anno medesimo, è autorizzato l'apporto globale a carico dello Stato, a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) di lire 115 miliardi.

All'onere di cui al precedente comma, si provvede con l'entrata derivante dal prelievo di corrispondente importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato « Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4

A decorrere dal 1° gennaio 1973, l'aliquota del contributo dovuto per l'assistenza sanitaria all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali è elevata, per il personale in servizio, dal 5,60 per cento al 6,60 per cento, di cui il 5,60 per cento a carico della amministrazione e per l'1 per cento a carico del dipendente.

Con la medesima decorrenza la aliquota del contributo dovuto allo stesso titolo per il personale in quiescenza è elevata dal 4,50 per cento al 6,60 per cento, di cui il 5,60 per cento a carico dell'amministrazione e l'1 per cento a carico dei pensionati.

Le aliquote contributive di cui al presente articolo si applicano sull'intero ammontare delle competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale in attività di servizio e del trattamento corrisposto al

personale in quiescenza, con esclusione delle indennità di missione e di trasferimento per la parte non soggetta ad imposizione fiscale.

Per quanto concerne l'ENPDEDP, la aliquota contributiva rimane fissata nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge con la maggiorazione stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1971 dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Al 10 febbraio prorogati i termini per i trasferimenti

CIRCOLARE N. 24 DEL 20 GENNAIO 1972.

Gabinetto numero 41270/380/M punto Causa ritardata consegna schede da allegare at domande trasferimento da parte Poligrafico Stato termini presentazione domande trasferimento presidi et insegnanti istituti istruzione secondaria secondo grado et professori educazione fisica sunt prorogati at 10 febbraio punto Conseguentemente virgola termini trasmissione anzidette domande da presidi at provveditori et da questi ultimi at ministero sunt prorogati rispettivamente at 15 et 21 febbraio prossimo venturo punto MISASI MINISTRO ISTRUZIONE

ISTITUTI PROFESSIONALI

(Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1972)

LEGGE 17 dicembre 1971, n. 1156.

Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali.

Articolo 1

Il numero dei corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 54, modificata dalla legge 14 settembre 1970, n. 692, è aumentato da 350 a 600.

Di tali corsi 110 sono istituiti con effetto dal 1° gennaio 1972 ed i restanti 140 con effetto dal 1° ottobre 1972.

Articolo 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato per l'anno finanziario 1972 in lire 1 miliardo e 35 milioni, si provvederà mediante le disponibilità del capitolo 2004, per lire 425 milioni, e del capitolo 2012, per lire 610 milioni, dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo e, per i successivi esercizi, con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Trasferimenti del personale non insegnante

Circolare n. 23 del 19 gennaio 1972

Il personale non insegnante di ruolo delle scuole medie, che intenda essere trasferito ad altra sede per l'anno scolastico 1972-73, potrà presentare, entro il 15 marzo 1972, istanza in carta legale alle SS.LL., che ne cureranno la trasmissione direttamente a questo Ministero - Direzione Generale per l'Istruzione Secondaria di I grado, Divisione VIII, Piazzale Kennedy n. 15, 00144 Roma EUR, entro e non oltre il 20 marzo 1972, avendo cura di apporre, in calce a ciascuna domanda, il proprio visto.

Inoltre, le SS.LL. vorranno anche mettere in evidenza se a carico degli interessati siano stati adottati eventuali provvedimenti disciplinari e trasferimenti per servizio.

Non potranno essere chieste più di cinque sedi. Per « sede » deve intendersi « comune ». Nell'ambito di ciascuna sede, possono essere indicate, in stretto ordine di preferenza, tutte o parte delle scuole medie ivi esistenti. In mancanza di tale indicazione, il trasferimento è disposto, eventualmente, ad una qualsiasi scuola media del comune richiesto.

Con l'occasione, si fa rilevare che la distribuzione del personale ausiliario tra la sede centrale, le succursali e le sezioni staccate di una scuola media, rientra nell'esclusiva competenza del capo d'istituto. Pertanto, le SS.LL. sono pregate di astenersi dal trasmettere a questo Ministero richieste avanzate in tal senso dal predetto personale ausiliario.

Il personale non insegnante in oggetto, inoltre, potrà presentare, sempre per il tramite delle SS.LL., una successiva domanda, che dovrà pervenire a questo Ministero entro e non oltre il 15 agosto 1972, diretta ad ottenere il trasferimento a scuole

medie che saranno istituite, o rese autonome, dal 1° ottobre 1972.

Le domande dovranno essere redatte secondo il modello allegato alla presente circolare.

Le ragioni addotte a giustificazione della richiesta di trasferimento, particolarmente quelle relative alle condizioni di famiglia, di salute e ad eventuali necessità di prosecuzione degli studi del dipendente e dei propri figli, dovranno essere convenientemente documentate.

Si richiama, ancora una volta, l'attenzione degli interessati sulla necessità di ponderare le richieste di trasferimento, con l'avvertenza che eventuali revoche non potranno essere concesse nel caso in cui il posto sia stato già ricoperto con altro personale e in tutti i casi in cui non possano considerarsi come imprevedibili le difficoltà prospettate. Ogni anno, infatti, debbono essere disposte, con grave intralcio nello svolgimento del lavoro, molte revoche di trasferimenti in scuole funzionanti in grandi sedi, ove le difficoltà di sistemazione, per quanto concerne in particolare gli alloggi, sono rilevanti e di non facile soluzione.

Con l'occasione, è opportuno precisare che questo Ministero non potrà, in alcun caso, prendere in considerazione eventuali domande di trasferimenti presentate da personale nei cui confronti, alla predetta data del 15 marzo 1972, non sia stato ancora emesso formale provvedimento di collocamento in ruolo, regolarmente comunicato a questo Ministero medesimo. Il personale, che sarà collocato in ruolo posteriormente al termine sopradichiarato e prima del 15 agosto 1972, potrà presentare domanda di trasferimento esclusivamente per le scuole che saranno istituite, e rese

(Continua a pag. 4)

INSEGNANTI ELEMENTARI

Trasferimenti per l'anno scolastico 1972-73

Il Ministro della P.I., con circolare n. 8 del 18-1-1972 prot. 190/2, ha pubblicato le norme che disciplinano i trasferimenti degli insegnanti elementari di ruolo normale per l'anno scolastico 1972-73.

I Provveditori agli studi, entro il 16 febbraio 1972, dovranno affiggere all'albo degli Uffici apposita ordinanza con allegato l'elenco dei plessi scolastici esistenti nei comuni delle province, indicando per ciascun plesso il numero dei posti in organico e, di tali posti, quelli eventualmente vacanti.

Rispetto all'ordinanza relativa ai trasferimenti dell'anno scolastico scorso, quella per l'anno 1972-73 presenta le seguenti modifiche:

La domanda corredata della scheda e della relativa documentazione, deve pervenire, a pena di nullità, entro il 20 marzo 1972, al Provveditore agli Studi dal quale l'insegnante dipende come titolare.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con l'avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il movimento magistrale è pubblicato all'albo del Provveditorato entro il 31 marzo 1972.

Pubblichiamo qui di seguito la tabella di valutazione dei titoli:

TABELLA DI VALUTAZIONE

A) MOTIVI DI FAMIGLIA

1) - Riunione: al coniuge; ai genitori o ai figli, per i vedovi e per gli insegnanti che, separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, o, essendo in attesa di decisione definitiva di separazione, abbiano ricevuto i figli in affidamento; o, comunque, in mancanza di coniuge; ai genitori o ai fratelli orfani minori o maggiori minorati o inabili ad ogni proficuo lavoro, i quali non abbiano altri fratelli maggiorenni con essi coabitanti, per i celibi, le nubili, i vedovi senza figli e gli insegnanti senza figli separati da coniuge giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale. **punti 25**

Tali punti spettano solo per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza del Provveditore agli studi, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi (art. 7, comma 4° e 5°), nonché per i casi previsti dal successivo 6° comma.

— Se l'insegnante ha figli minori si aggiungono per ogni figlio punti 4
— Per ogni figlio che non abbia compiuto sei anni d'età si aggiungono altri **punti 2**

— Se il trasferimento è chiesto per riunione a familiare mutilato o invalido di guerra, ovvero a mutilato o invalido civile per fatto di guerra o per servizio, di categoria non inferiore alla sesta, ovvero a mutilato o invalido civile o di lavoro con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 50 per cento, si aggiungono **punti 4**

— Se il trasferimento è chiesto per riunione a familiare privo della vista, si aggiungono **punti 8**

Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

2) - Se l'insegnante ha figli che frequentano Istituti scolastici d'istruzione secondaria di I e II grado o universitari esistenti nel comune richiesto e non in quello di titolarità **punti 8**

3) - Se l'insegnante ha figli minorati fisici, psichici o sensoriali che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, come da certificazione rilasciata dall'Istituto che li ha in cura, il quale deve altresì dichiarare che la cura ha carattere di continuità **punti 8**

4) - Vedovi o vedove di guerra o di caduti per servizio, che non abbiano contratto nuovo matrimonio, con figli minori **punti 12**

5) - Vedovi o vedove che non abbiano contratto nuovo matrimonio, con figli minori **punti 6**

Per i religiosi le esigenze familiari vanno riferite alla comunità di appartenenza.

Con la dizione «figli» si fa riferimento anche ai figli legittimati, ai figli adottati, agli affiliati ed ai figliastri.

Ai figli minori sono assimilati i figli studenti universitari a carico fino al 26° anno di età.

I punti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 sono cumulabili con quelli di cui al n. 1.

I punti di cui al n. 4 non sono cumulabili con quelli di cui al n. 5.

B) RAGIONI DI SALUTE

1) - Mutilati ed invalidi di guerra; mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, mutilati ed invalidi per servizio **punti 8**

2) - Insegnanti che hanno contratto infermità riconosciuta dal Ministero della pubblica istruzione come contratta in servizio e per causa di servizio **punti 3**

3) - Insegnanti che hanno contratto infermità riconosciuta dal Ministero della pubblica istruzione come contratta in servizio e per causa di servizio e per la quale sia stato concesso l'equo indennizzo in dipendenza di menomazioni dell'integrità sica ascritte a categoria non inferiore alla sesta **punti 5**

La documentazione delle condizioni di cui ai precedenti numeri deve essere quella prevista dalle vigenti disposizioni.

I punti di cui al n. 3 non sono cumulabili con quelli di cui al n. 2.

C) TITOLI DI SERVIZIO

1) - Servizio prestato come insegnante, sempreché non sia stato qualificato «mediocre» o «insufficiente» o «con demerito», nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica:

— servizio di ruolo nelle scuole elementari, compreso il periodo di straordinario ed il servizio eventualmente prestato nei soppressi RST;

— servizio non di ruolo prestato nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili dello Stato; nelle scuole elementari parificate, popolari, sussidiarie o sussidiarie, reggimentali, carcerarie, estive, festive e serali;

— servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o regionali o comunali;

— servizio non di ruolo prestato nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate: **punti 2**

Per la qualità del servizio di cui sopra si aggiungono:

a) per ogni anno qualificato «buono» (buono con 8) **punti 1**

b) per ogni anno qualificato «distinto» (buono con 9) **punti 1,50**

c) per ogni anno qualificato «ottimo» (valente) **punti 2**

Lo stesso punteggio è aggiunto per le qualifiche corrispondenti per i servizi prestati nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate.

2) - Per il servizio prestato nelle scuole speciali e nelle classi differenziali di cui all'art. 20 della presente ordinanza i punti di cui al precedente n. 1 sono raddoppiati, ai soli fini del trasferimento, rispettivamente,

nelle scuole speciali dello stesso tipo di quelle nelle quali il servizio è stato prestato e nelle classi differenziali.

Analogamente è raddoppiato il punteggio per gli anni di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo (v. artt. 5 e 7 legge 2 aprile 1968, n. 465).

3) - Per ogni anno di effettivo, ininterrotto insegnamento prestato quale titolare, oltre il quinquennio, nell'attuale comune di titolarità, la valutazione del servizio è maggiorata di **punti 2**

4) - Per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna (legge 1° marzo 1957, n. 90), qualora l'insegnante abbia soddisfatto agli obblighi della residenza, la valutazione è maggiorata di **punti 2**

5) - Ai soli fini della sistemazione di cui all'art. 13 della presente ordinanza, per ogni anno di effettivo, ininterrotto insegnamento prestato quale titolare nell'attuale plesso di titolarità, oltre il quinquennio **punti 4**

6) - Perseguitati politici o razziali: agli insegnanti per i quali, in dipendenza di un provvedimento generale o individuale di carattere politico o razziale adottato sotto il cessato regime, sussisteva una causa di impedimento alla nomina in ruolo, si attribuiscono dalla data del provvedimento suaccennato ovvero dalla data del conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, se questo fu conseguito posteriormente, fino alla data della nomina in ruolo, per ogni anno **punti 4**

7) - Se il trasferimento è chiesto per comuni della provincia nella quale l'insegnante è titolare **punti 10**

— Se l'insegnante ha vinto il concorso per la provincia nell'ambito della quale chiede il trasferimento, si aggiungono **punti 10**

8) - Vincitori di concorso per merito distinto (per il triennio di anticipazione) **punti 6**

Il certificato di servizio rilasciato dall'ispettore scolastico o da altra Autorità scolastica competente per ordini di scuole diverse da quelle per l'istruzione elementare, deve contenere le indicazioni occorrenti per le valutazioni previste dai numeri 1, 2 e 4 della presente lettera C).

Ai fini dell'attribuzione dei punti di cui al precedente n. 1 è da valutare anche il servizio prestato nella posizione di comando o di assegnazione ai sensi della legge 4 giugno 1962, n. 585.

Nelle ipotesi di cui ai numeri 3, 4 e 5 l'insegnante che è stato assente per servizio militare o per motivi dipendenti dalla guerra è considerato ugualmente in servizio.

Nelle ipotesi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 si fa luogo alla valutazione quando il servizio, di ruolo o non di ruolo, sia stato prestato nell'anno scolastico per non meno di cinque mesi, a tali effetti sono da computare anche i periodi di assenza valutabili — a norma di legge — ai fini del trattamento di carriera ed economico. Si fa eccezione per il servizio non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o regionali o comunali e in quelle secondarie e artistiche statali o pareggiate per il computo, agli effetti della validità dell'anno, si effettua secondo gli ordinamenti scolastici vigenti.

I punti di cui ai numeri 3 e 4 sono cumulabili.

Non costituisce interruzione ai fini di cui ai precedenti numeri 3 e 5, l'assegnazione dell'insegnante rispettivamente ad altro comune o plesso determinata da motivi di servizio.

E' da considerare disposta per motivi di servizio l'assegnazione, con formale provvedimento di comando, anche nell'ambito dello stesso plesso, a compiti diversi dall'insegnamento. Non costituisce, altresì, interruzione l'assegnazione dell'insegnante ad altro comune o plesso dello stesso comune di titolarità per esigenze dell'allattamento.

Il servizio prestato in assegnazione per comando o per esigenze dell'allattamento non è comunque suscettibile della sopravvalutazione indicata nei numeri 3 e 5, anche se considerato non interrotto.

I punti di cui al n. 7 competono anche all'insegnante che sia stato assegnato in via definitiva alla località nella quale è titolare attualmente, quando essa faceva parte della provincia ove il maestro chiede di essere trasferito.

I punti di cui al comma 2° del n. 7 competono anche agli insegnanti titolari nella provincia di Pordenone che abbiano vinto i concorsi banditi per la provincia di Udine, prima dell'istituzione della provincia.

La valutazione prevista dal n. 8 è da attribuire soltanto se l'insegnante vi abbia fatto richiamo nella scheda, indicando il concorso nel quale è risultato vincitore.

Non si valuta l'anno scolastico in corso.

Personale non insegnante

(Continuaz. da pag. 3)

autonome, dal 1° ottobre 1972.

Sono indisponibili, ai fini dei trasferimenti, i posti occupati da personale non insegnante non di ruolo che, alla data del 1° ottobre 1972, abbia, a norma delle vigenti disposizioni, tutti i requisiti, ivi compresa l'anzianità di servizio prescritta, per ottenere il collocamento in ruolo.

Sono, altresì, indisponibili i posti della carriera di concetto occupati, ai sensi dell'art. 5 della Legge 6/12/1960, n. 1607 e dell'art. 6 del D.P.R. 3/7/1964, n. 784, da personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva.

I Provveditori agli Studi, all'inizio dell'anno scolastico 1972-73, avranno cura di esaminare tempestivamente la situazione del personale non insegnante delle dipendenti scuole medie, al fine di eliminare eventuali soprannumeri verificatisi per diminuzione del numero degli alunni frequentanti e delle classi funzionanti ovvero a seguito dei trasferimenti effettuati da questo Ministero.

Al riguardo, è opportuno tener presente che l'eliminazione del soprannumero dovrà essere disposta tenendo conto per quanto possibile, delle aspirazioni del personale in servizio, che, pertanto, dovrà essere preventivamente interpellato.

Qualora nessuno del personale in servizio chieda, spontaneamente, di essere assegnato ad altra scuola, i Provveditori agli Studi dovranno provvedere d'ufficio a riassorbire altrove gli elementi soprannumerari tenendo presente che:

a) il personale di ruolo, nonché il personale in attesa del provvedimento formale di inquadramento in ruolo, dovrà essere riassorbito, esclusivamente presso altre scuole medie, soltanto nel caso che nella

scuola, ove si è verificato il soprannumero, non presti servizio altro personale supplente, appartenente alla stessa categoria;

b) nella scelta degli elementi da riassorbire si dovrà tener conto, innanzi tutto, delle esigenze di servizio delle singole scuole, e, quindi, delle condizioni familiari ed economiche degli interessati e dell'anzianità di servizio degli stessi;

c) il personale di ruolo, che presti servizio nelle sezioni staccate, che, dal 1° ottobre p.v., si renderanno autonome, potrà continuare a prestare servizio nelle nuove scuole medie qualora presenti alle SS.LL. la relativa domanda, che dovrà, naturalmente, essere trasmessa a questo Ministero per l'emissione del formale provvedimento.

Analogamente, i Provveditori agli Studi avranno cura di comunicare, con ogni possibile sollecitudine, le determinazioni adottate in merito a quanto sopra detto, per l'aggiornamento degli atti di questo Ministero e l'emissione dei provvedimenti formali relativi al personale di ruolo.

Al fine di permettere a questo Ministero un ordinato e sollecito esame delle domande di trasferimento, le SS.LL. sono vivamente pregate di illustrare il contenuto della presente circolare al dipendente personale, richiamando, in particolare, l'attenzione dello stesso sulla assoluta necessità di attenersi ai termini di scadenza fissati.

Ci avverte, in ultimo, che i trasferimenti, di cui alla presente circolare, verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale di questo Ministero: tale pubblicazione avrà valore di comunicazione ufficiale sia per gli interessati che per gli organi periferici.

IL MINISTRO
R. MISASI

Bilancio 1972

(Continuaz. da pag. 1)

dianete la concessione di mutui o attraverso altre forme idonee, di accedere alla proprietà della casa;

2) ridimensionare gli impegni per le case di soggiorno, e incrementare le spese per le case di riposo;

3) costruire nelle maggiori città d'Italia Case-alberghi per favorire il turismo magistrale che abbia fini culturali;

4) utilizzare per corsi residenziali di aggiornamento di concerto con il Ministero della P.I. le case di soggiorno nei periodi diversi da quello estivo.

Il Rappresentante del SINAIE ha poi fatto rilevare come sia necessario ed importante far conoscere agli iscritti ciò che di volta in volta il Consiglio di Amministrazione delibera, anche per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'Ente. Si eviterebbe così di assistere a manifestazioni come quelle non certo edificanti poste in essere da un certo tipo di sindacalismo.

Infine ha chiesto se risponda al vero che il Consiglio di Amministrazione abbia deciso di operare una discriminazione nei confronti dei rappresentanti della CISNAL-ENAM facenti parte della Commissione Mista per il personale, ricevendola separatamente quando la Commissione deve affrontare i problemi del personale stesso. Ha fatto rilevare ad ogni buon fine che il Consiglio è stato eletto anche con il concorso degli insegnanti iscritti alla CISNAL, per cui, al limite, la discriminazione dovrebbe condurre alle dimissioni volontarie del Consigliere eletto con i voti degli iscritti all'Ente aderenti alla stessa Confederazione che si vuole discriminare.

Nella replica il Presidente dell'ENAM ha escluso che in Consiglio si sia parlato di discriminare i rappresentanti della CISNAL-ENAM. Egli ha inoltre detto che al personale dell'Ente viene corrisposto il trattamento economico vigente per il "Parastato".

Infine il Prof. Marchesi ha risposto agli intervenuti che gli avevano posto importanti domande sull'eccessivo costo (L. 1 miliardo e 300 milioni) della rinnovata casa di riposo, sulle future sorti dell'ENAM, sulla politica del personale e sul nuovo Statuto dell'Ente.

A CHE GIOCO GIOCHIAMO?

(Continuaz. da pag. 2)

Regionali Abilitanti previsti dalla legge, che dovranno avere la durata di un anno, se alla data di oggi (fine di gennaio) non è stato varato neppure il primo decreto di attuazione?

A questo punto sorge spontaneo il dubbio che il Ministro, o, meglio ancora, il Ministero voglia continuare a menare il can per l'aia e, con la comoda scusa delle varie operazioni importanti che si susseguono con ritmo incalzante sulla scena politica della Nazione, si prefigga di rimandare ancora la soluzione dei problemi della scuola, anche di quelli per i quali l'iter legislativo è stato interamente percorso.

Signor Ministro, signor Presidente del Consiglio, vi avvertiamo (e l'avvertimento è indirizzato sia all'on. Misasi e all'on. Colombo, sia ai loro successori) che la pazienza del personale della Scuola, docente e non docente, di ruolo e non di ruolo, ha già raggiunto il limite di rottura. Nell'interesse della scuola e delle famiglie degli alunni, formuliamo l'augurio di non essere costretti a chiamare i nostri colleghi ad una battaglia sindacale senza esclusione di colpi!

Direttore responsabile
GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma